

ACCORDO QUADRO

TRA IL MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA, COD. FISC. 94102260711 E IL COMUNE DI ORDONA COD. FISC. 81002190718 PER I LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI *HERDONIA*

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **dieci** del mese di **maggio**, presso la sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in Foggia alla Via A. Valentini Alvarez 8, sono convenuti l'arch. **Anita Guarnieri**, nata a Bari il 30/01/1972, che interviene nel presente atto in rappresentanza della Soprintendenza, in qualità di Dirigente, e l'avv. **Adalgisa La Torre**, nata a Orta Nova il 20/04/1974, che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Ortona (FG), in qualità di Sindaco

PREMESSE

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2014 recante "Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione" e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera f);
- Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 3 agosto 2017, n. 123 che indica nel Presidente del Consiglio dei Ministri o nel Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno (ora Ministro per il Sud) l'Autorità politica che individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo (di seguito, **CIS**) su richiesta delle Amministrazioni interessate;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 con cui il Presidente del Consiglio ha decretato l'istituzione del Tavolo istituzionale per l'area di Foggia, finalizzato a valutare il fabbisogno espresso dal territorio, elaborare le strategie per attuare il programma di sviluppo per l'area di Foggia, coordinare tutte le azioni e mettere in campo le necessarie misure di accelerazione, e ha individuato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia quale soggetto attuatore del CIS per la Capitanata;
- Vista la delibera del CIPE del 20 maggio 2019 n. 26 che ha assegnato 280 milioni di euro al CIS Capitanata a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (2014-2020) prevedendo, tra l'altro, che le modalità attuative e di monitoraggio saranno definite nell'ambito del CIS, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modifiche integrazioni;
- Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della Legge n. 190/2014" che ha dettato, tra l'altro, disposizioni generali in ordine al trasferimento delle risorse a favore delle Amministrazioni titolari degli interventi finanziati;
- Visto il CIS Capitanata del 13 agosto 2019 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per il Sud, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, la Regione Puglia, la Provincia di Foggia, il Comune di Foggia e Invitalia con cui vengono definite le modalità di attuazione rafforzata degli interventi inseriti nel programma di sviluppo per la Capitanata;
- Considerato che tra gli interventi ricompresi nel CIS Capitanata in particolare tra gli interventi ricompresi nella lista A.1, è incluso l'intervento "Realizzazione del parco archeologico di *Herdonia*", per un importo € 1.000.000,00 - CUP J17E20000040001, la cui realizzazione è di competenza del Comune di Ortona quale Amministrazione beneficiaria (di seguito, **Amministrazione**);

- Considerato che per la realizzazione del suddetto intervento il CIS Capitanata ha assicurato la copertura dell'intero fabbisogno finanziario, secondo quanto previsto nell'Allegato A del CIS Capitanata, *Programma generale degli interventi*;
- Visto l'articolo 8, paragrafo 8.4, del CIS Capitanata, relativamente alle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie alle Amministrazioni aggiudicatrici degli interventi e alle Amministrazioni responsabili delle agevolazioni alle imprese che saranno definite dall'Agenzia per la Coesione territoriale e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Considerato che in data 26/02/2020 è stato sottoscritto l'atto che regola le modalità di attuazione del finanziamento del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata tra il Comune di Ortona e il Responsabile Unico del Contratto di Invitalia e che ai sensi dell'art. 5, comma 2, *“L'Amministrazione svolge il ruolo di Stazione appaltante e in tale veste è responsabile della corretta e regolare esecuzione dei servizi e/o dei lavori e, in collaborazione con Invitalia, implementa il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici ai fine del corretto monitoraggio degli interventi, così come previsto dall'articolo 7, comma 5, del CIS Capitanata. L'Amministrazione, ai fini della realizzazione degli interventi di obbliga ad avvalersi di Invitalia quale centrale di committenza per la indizione, gestione ed aggiudicazione della/e procedura/e d'appalto, nei termini e con le modalità dio cui all'articolo 7 del CIS Capitanata”*;
- Considerato che il Comune di Ortona ha già commissionato la redazione del progetto preliminare di restauro e valorizzazione del sito, sul quale la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito, *Soprintendenza*), ha già espresso il proprio parere favorevole con nota prot. 574 del 19/01/2022, da sottoporre a gara di servizio per l'acquisizione della progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e, successivamente, per l'affidamento dei lavori, a cura della stessa Invitalia;
- Considerato che la Soprintendenza sta procedendo alla completa espropriazione dell'area archeologica di *Herdonia* e che al momento le p.lle 484, 492, 494, 495, 497, 486, 488, 499, 21 e 23 del F. 9 sono compiutamente bene culturale di proprietà statale;
- Considerato che l'area archeologica di *Herdonia*, caratterizzata dalla presenza di importanti testimonianze di epoca romana e medievale, messe in luce in seguito ad estese campagne di scavi condotte dal 1962 al 2000, risulta scarsamente visibile, poco collegata con il centro abitato e priva di infrastrutture per la sua fruizione e che le strutture archeologiche necessitano di urgenti interventi di consolidamento e restauro;
- Considerato che Soggetto Attuatore del finanziamento indicato è il Comune di Ortona e che, al fine di condividere le attività progettuali finalizzate anche alla tutela e alla conservazione del bene di esclusiva competenza della Soprintendenza, risulta necessario stipulare il presente accordo quadro;
- Viste le disposizioni di cui all'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in merito agli accordi tra Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Viste le disposizioni di cui all'art. 112, comma 4 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. recante *“Il Codice dei beni culturali e del paesaggio”*, secondo cui *“Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. (...)”*;
- Considerato che le particelle nn. 486 e 487 del F. 9 sono state oggetto di concessione d'uso alla Soc. Agricola Valle Scodella dei F.lli Freda con sede in Ortona (FG), loc. Valle Scodella Pod. 78, cap. 71040, C.F./P.IVA 03950340715, al fine di coltivare cereali con la tecnica della *“semina a sodo”*, con contratto di concessione stipulato in data 19/03/2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 29/03/2019 con n. 2740;
- Considerato che le attività previste per la realizzazione dell'intervento, come definite nel parere favorevole della Soprintendenza prot. 574 del 19/01/2022, interferiscono in maniera del tutto marginale con le superfici oggetto di coltivazione;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

Le premesse costituiscono parte formale, integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

ART. 2

La Soprintendenza, come sopra rappresentata, stipula il presente Accordo, e prende atto che l'Amministrazione è beneficiaria del finanziamento del CIS e che svolge le funzioni di Stazione Appaltante per l'esecuzione dell'intervento in questione. La Soprintendenza prende altresì atto che l'Amministrazione si avvarrà di Invitalia quale centrale di committenza per la indizione, gestione ed aggiudicazione delle procedure d'appalto relative alle gare per l'affidamento dei servizi per l'acquisizione della progettazione definitiva/esecutiva, per la direzione lavori e, successivamente, per l'affidamento dei lavori.

ART. 3

La Amministrazione, come sopra rappresentata, stipula il presente accordo e prende atto che la Soprintendenza, oltre a svolgere le mansioni normate dal D.Lgs. 42/2004, assumerà la Direzione Scientifica, il Coordinamento della progettazione e della Direzione Lavori.

ART. 4

Le Parti individuano le aree oggetto dell'intervento in quelle corrispondenti alle particelle 23, 484/p e 486/p del F. 9. La Soprintendenza si impegna a procedere alla consegna delle aree sopra individuate per tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'intervento.

ART. 5

Costituisce facoltà dell'Amministrazione e della Soprintendenza, per effetto della mera sottoscrizione del presente atto, il divulgare, con pubblicazioni o a mezzo *mass media*, le notizie riguardanti le opere.

ART. 6

Il rapporto instaurato con il presente atto risulterà avviato con la stipula dello stesso e concluso con l'intervenuta approvazione del collaudo degli stessi lavori, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 7

Per ogni controversia riguardante la convenzione in narrativa che non si sia potuta definire amministrativamente o in termine di bonario accordo, il foro competente è quello di Foggia.

Letto, confermato e sottoscritto, il presente atto, da registrare in caso d'uso, viene stilato in duplice originale perché ciascuna delle parti ne sia dotata.

Foggia, 10 maggio 2022

**PER IL MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA
(La Soprintendente Anita Guarnieri)**

**PER IL COMUNE DI ORDONA
(Il Sindaco Adalgisa La Torre)**